



Città di Canosa di Puglia

Provincia Barletta - Andria - Trani

Prot. n. 18121 del 29 Maggio 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 56 del 29 Maggio 2020.

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, come convertito in legge 05 marzo 2020, n. 13, sono state stabilite *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, individuando, tra l'altro, il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Organo legittimato all'adozione di specifiche misure;

con Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, sono state emanate "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 febbraio 2020, prot. n. 702/SP e successive, sono state disposte, in ragione delle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, varie misure di informazione e prevenzione;

con successive Ordinanze del Presidente della Regione Puglia sono state emanate, al fine del contenimento del contagio, ulteriori disposizioni applicative sul territorio regionale della normativa statale;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, sono state emanate "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

con successivi D.P.C.M. adottati nel mese di marzo ed aprile e da ultimo con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sono state emanate "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", con allegati relativi alle misure igienico-sanitarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus e protocolli condivisi di regolamentazione delle misure;

con D.P.C.M. del 17 maggio 2020 sono state emanate, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con decorrenza 18 maggio ed efficacia fino al 14 giugno 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con allegati relativi alle misure igienico-sanitarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus e protocolli condivisi di regolamentazione delle misure;

in particolare nel richiamato D.P.C.M. del 17/05/2020 è previsto che a partire dal 18 maggio 2020 le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, secondo le indicazioni ivi contenute;

agli atti di Ufficio risultano segnalazioni in merito ad assembramenti di giovani e giovanissimi, con schiamazzi e consumo di alcool, nelle ore serali e notturne, in varie strade interne al centro abitato e,



specificatamente, nelle strade comprese nell'area delimitata tra Corso San Sabino - Via Flavio Gioia – Corso Garibaldi – Via Piave;

dette segnalazioni sono state inviate anche alla Prefettura-U.T.G. della Provincia di Barletta-Andria-Trani ed agli Organi di Pubblica Sicurezza;

RITENUTO opportuno e coerente con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Co.Vi.D.-19 e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e del D.P.C.M. 17/05/2020, disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto di raggruppamenti e/o riunioni anche spontanee, nelle strade interne comprese nell'area delimitata tra Corso San Sabino - Via Flavio Gioia – Corso Garibaldi – Via Piave, con decorrenza immediata e fino al 31 Luglio 2020, data prevista del termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 nel testo vigente;
l'art. 3, comma 2 ed art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
lo Statuto comunale;
gli atti di ufficio;

ORDINA

Al fine di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Covid-19 e per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto di raggruppamenti e/o riunioni anche spontanee, nelle strade interne comprese nell'area delimitata tra Corso San Sabino - Via Flavio Gioia – Corso Garibaldi – Via Piave, con decorrenza immediata e fino al 31 Luglio 2020, data prevista del termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

AVVERTE

l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del Codice Penale, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000 e cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e le sanzioni previste dal Decreto-Legge n.19 del 25 marzo 2020;

la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE


Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) consecutivi, oltre all'inserimento sul sito del Comune – www.comune.canosa.bt.it ;

Che copia della presente sia inviata:

al Sig. Prefetto della Provincia BAT.; al Commissariato P. S. di Canosa di Puglia; alla Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia, al Comando di Polizia Locale per i successivi adempimenti in esecuzione della presente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia – Bari nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia – www.comune.canosa.bt.it , ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia.

Dalla Residenza Municipale, li 29 Maggio 2020.



IL SINDACO
Avv. Roberto Morra